

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:  
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.  
dr. Domenico Bonaretti Consigliere  
dr. Cesira D'Anella Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa in grado d'appello

DA  
SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) appellante

CONTRO

BANCO appellata

causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1318, pronunciata il 14 aprile 2015 e pubblicata il 7 maggio 2015 nella quale all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 11 aprile 2017 i difensori delle parti così

CONCLUDEVANO:

PER L'APPELLANTE  
-come da fogli allegati

PER L'APPELLATO  
-come da fogli allegati

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI, nell'interesse di:

SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) - Appellante -

*" Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, previa remissione della causa in istruttoria ed ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nell'interesse dell'appellante, in accoglimento del presente appello ed a riforma della sentenza impugnata:*

*1.accertare e dichiarare che i rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e OMISSIS (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.), con BANCA S.p.a. sono stati gestiti dalla medesima in modo non trasparente, essendo stati addebitati alla correntista, importi a titolo di interessi, anche anatocistici, commissioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti;*

*2.relativamente ai predetti rapporti di conto corrente bancario, accertare e dichiarare che:  
a) non è mai stato ritualmente sottoscritto alcun contratto tra la correntista e la banca;*

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. – Rel. Alberto Massimo Vigorelli, n. 3406 del 5 luglio 2017*

*b) non risulta, pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti il rapporto medesimo (tassi d'interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.);*

*c) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto la correntista dei resoconti periodici relativi ai rapporti di conto corrente ed alle condizioni sugli stessi applicate;*

*d) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco delle valute poiché nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta”;*

*e) sono state conteggiate spese forfettarie non determinate contrattualmente;*

*3. relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e OMISSIS (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.), con BANCA S.p.a., accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, nonché la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;*

*4. accertare e dichiarare che relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e OMISSIS (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.), con Banca S.p.a., la stessa ha conteggiato nei confronti di parte attrice interessi superiori al tasso soglia, così come previsto dalla l. 108/1996;*

*5. previo ricalcolo dei rapporti dare-avere dei rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e OMISSIS (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) con BANCA S.p.a. anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1815 comma II° c.c., accertare e dichiarare che SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) vanta un credito nei confronti di BANCA Spa per una somma non inferiore ad Euro 115.835,92, di cui: Euro 43.272,18 quale credito alla data del 22.07.2010, relativamente al contratto di conto corrente n. 1425 (conto ordinario); Euro 72.563,74, quale credito alla data del 31.01.2007, relativamente al rapporto di conto corrente n. 80901 (conto anticipo fatture);*

*6. conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) una somma non inferiore ad Euro 43.272,18, quale credito alla data del 22.07.2010, relativamente al contratto di conto corrente n. OMISSIS (conto ordinario), come ut supra indicata, e/o la diversa somma emergenda in corso di causa, oltre interessi anche anatocistici, compensativi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;*

## **CONCLUSIONI**

*Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis*

### **PRELIMINARMENTE**

*1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c. o, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c.*

### **NEL MERITO**

*2. Respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata, mandando conseguentemente assolta la Banca s.p.a. da ogni e qualsiasi domanda contro la stessa proposta.*

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

*3. Respingere, anche perché inammissibili, le istanze istruttorie avanzate dall'appellante.*

### **IN OGNI CASO**

*4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.*

*5. Con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in misura equitativa, non meramente simbolica, attesa la natura sanzionatoria dell'istituto.*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. – Rel. Alberto Massimo Vigorelli, n. 3406 del 5 luglio 2017*

Con sentenza n. 1318, resa il 14 aprile 2015 e pubblicata il 7 maggio 2015, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) nei confronti di BANCA S.p.a. (di seguito la “Banca”), così decideva:

- rigettava tutte le domande attoree intese ad ottenere la condanna della BANCA convenuta alla restituzione di somme, che, secondo la prospettazione dell’attrice, sarebbero state indebitamente percepite dall’istituto di credito sull’assunto della pretesa nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente n. OMISSIS e del contratto di conto anticipi fatture n. OMISSIS nonché della pretesa nullità delle condizioni contrattuali, con cui erano stati pattuiti gli interessi ultralegali e anatocistici, le CMS, i giorni di valuta e le spese;

-per l’effetto, condannava SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) alla rifusione delle spese di lite in favore della BANCA.

I fatti, da cui trae origine la causa, possono così essere sunteggiati.

SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) intratteneva con la BANCA il conto corrente ordinario n. OMISSIS, estinto il 22.07.2010 e il conto anticipi fatture n. OMISSIS, estinto in data 31.1.2007.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’ SOCIETÀ S.A.S agiva in ripetizione ex art. 2033 contro la BANCA, lamentando, da un lato, la nullità dei contratti stipulati con l’istituto di credito per asserita mancanza di forma scritta degli stessi e, dall’altro, l’illegittima applicazione da parte della Banca di addebiti a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, di CMS, di valute fittizie e, infine, per spese.

In via istruttoria, SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) chiedeva l’esperienza di una CTU contabile al fine di rideterminare il rapporto dare – avere tra le parti e avanzava altresì istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. con riguardo agli estratti conto relativi al periodo intercorrente tra l’accensione dei conti e il IV trimestre del 1999.

Entrambe le istanze istruttorie venivano rigettate dal giudice di prime cure.

La sentenza è stata impugnata da SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi:

-erroneità della decisione di prime cure, laddove il giudice non ha ritenuto assolto l’onere di allegazione e l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. gravante sull’attrice correntista;

-omesso accertamento dell’illegittimità dei tassi applicati al conto c/c n. 1425;

-omesso accertamento dell’illegittimità delle CMS e della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi rispetto al c/c n. OMISSIS e al conto anticipi fatture n. OMISSIS;

-violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

BANCA S.p.a. si è regolarmente costituita in giudizio, contestando l’inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., nonché l’infondatezza di tutti i motivi in esso svolti.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5 luglio 2017.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In premessa la Corte rileva che la pretesa dell'appellante, inserita nelle conclusioni dell'atto di appello, di vedere accertata la inesistenza dei contratti stipulati con la banca è radicalmente infondata.

Basti osservare sul punto che la pretesa inesistenza è inserita nelle conclusioni dell'appello senza che sia sorretta dall'articolazione di alcun argomento, neppure attraverso il richiamo delle eventuali ragioni svolte sul punto in primo grado.

In assenza di ogni deduzione a sostegno della richiesta, con la quale si vorrebbe la riforma della sentenza sullo specifico punto, il motivo è inammissibile.

I contratti in parola sono stati ritualmente prodotti dalla Banca in prime cure.

Nel merito, SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) ha impugnato la decisione del Tribunale, lamentando che il giudicante avrebbe erroneamente rigettato le sue domande, sulla base dell'assunto secondo cui essa SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.), allora parte attrice correntista, **non avrebbe adeguatamente fornito prova, ex art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi del proprio diritto.**

SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) ha contestato altresì la decisione del primo giudice, laddove quest'ultimo ha rigettato **l'istanza di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. rivolta alla Banca e avente ad oggetto gli estratti conto relativi al IV trimestre del 1999.**

Le doglianze di parte appellante sono destituite di fondamento.

La Corte osserva quanto segue.

Preliminarmente va rilevato che grava sul soggetto che agisce in giudizio per far valere un proprio diritto l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in particolare, **grava sul correntista, che agisce in ripetizione, l'onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa attraverso la produzione di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto oggetto di causa.** Segnatamente, nel caso in cui agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate sul conto corrente, il correntista ha l'onere di produrre l'intera sequenza di estratti conto relativi al proprio conto, affinché sia possibile individuare gli eventuali addebiti illegittimamente applicati dalla Banca.

Va aggiunto che gli estratti conto **sono documenti direttamente accessibili al correntista istante, posto il diritto di quest'ultimo, previsto dall'art. 119 TUB, di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio.**

Nel caso di specie, appare evidente come l'onere probatorio di cui si discute non sia stato in alcun modo ottemperato dall'allora parte attrice SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.), considerato che quest'ultima **non ha mai prodotto in giudizio l'intera sequenza di estratti conto relativi ai due contratti**, per cui agiva, ma si è limitata a produrre **i soli estratti relativi al periodo intercorrente tra il 31.1.2000 fino al 2007** (per il contratto di conto corrente n. (OMISSIS) e **tra il 31.01.2000 fino al 2010** (per il contratto anticipi fatture n. (OMISSIS)).

È pur vero che per gli estratti conto relativi al periodo intercorrente tra la data di accensione dei due conti fino al IV trimestre del 1999, essa SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. – Rel. Alberto Massimo Vigorelli, n. 3406 del 5 luglio 2017*

S.r.l.), ha inoltrato alla BANCA, in via stragiudiziale, la richiesta di cui all'art. 119 co. 4 TUB; tuttavia tale istanza aveva ad oggetto una documentazione bancaria anteriore al decennio, documentazione che le banche non hanno l'obbligo di conservare.

Sul punto sovviene quanto statuito dal comma 4° dell'art. 119 TUB, che prevede che *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”*.

Dal tenore della norma richiamata si evince che, sebbene sia riconosciuto al correntista il diritto di ottenere copia della documentazione contabile inerente al proprio conto, tale richiesta è però limitata alle sole operazioni *“poste in essere negli ultimi dieci anni”*.

Stante il dettato normativo, ne discende che l'obbligo di conservazione documentale in capo alla BANCA è circoscritto all'ultimo decennio antecedente alla richiesta.

Ciò detto, la mancata produzione in giudizio della documentazione contabile rilevante ai fini della causa non poteva essere sanata dal Tribunale con l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. così come richiesto dall'attrice, posto che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non risulta praticabile qualora la parte abbia autonomamente la possibilità di ottenere la documentazione necessaria e non dimostri di avere a tal fine azionato infruttuosamente gli strumenti predisposti a tutela di detta possibilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, appaiono senza pregio le ulteriori contestazioni di parte appellante circa un presunto omesso accertamento, da parte del primo giudice, dell'illegittimità delle poste, che la Banca convenuta avrebbe impropriamente addebitato alla correntista.

Al riguardo, la Corte si limita ad osservare che, stante la mancata dimostrazione del fondamento del proprio diritto da parte dell'attrice e la consequenziale reiezione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., il primo giudice correttamente non è sceso nella considerazione della pretesa nullità degli addebiti contestati, posto che la domanda di accertamento di dette nullità non si configura come una domanda autonoma, bensì presuppone l'accoglimento dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. esperita dalla parte correntista che agisce in ripetizione.

Ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta e trattata, la sentenza del Tribunale di Monza n. 1318 del 14 aprile 2015 e pubblicata il 7 maggio 2015, deve essere integralmente confermata.

Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10/03/2014 n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo all'appellante.

Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10/03/2014 n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo all'appellante.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, come modificato dal comma 17 dell'art. 1 della l. 228/2012, applicabile *ratione temporis*, trattandosi di appello proposto successivamente al 31/1/2013.

## PQM

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. – Rel. Alberto Massimo Vigorelli, n. 3406 del 5 luglio 2017*

La Corte disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

- respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1318, pronunciata il 14 aprile 2015 e pubblicata il 7 maggio 2015, che integralmente conferma;

- condanna SOCIETÀ S.A.S. (già SOCIETÀ BETA S.r.l.) al pagamento in favore di BANCA S.P.A. delle spese del presente grado, liquidate ex D.M. 19/3/2014 N. 55, in complessivi euro 7.300,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;

-la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile *ratione temporis*, trattandosi di appello proposto successivamente al 31/01/2013.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 05.07.2017

**Il Presidente - Rel. est.  
Alberto Vigorelli**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS